(n. 491)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente della Regione

(Musumeci)

su proposta dell'Assessore regionale per l'economia

(Armao)

il 16 gennaio 2019

Collegato al DDL n. 476 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale'

----O----

RELAZIONE DEL GOVERNO REGIONALE

Onorevoli colleghi,

Art. 1 - *Interventi di coesione economico sociale e di perequazione per le condizioni di insularità.*

Al primo comma la norma autorizza il Governo, in attuazione dell'Accordo in materia finanziaria sottoscritto con lo stato in data 22 dicembre 2018, a concordare nuove norme di attuazione finalizzate ad interventi di riequilibrio del divario economico sociale e di perequazione per la condizione di insularità sulla base di specifici indicatori specificatamente declinati nella norma di cui in parola.

Con gli articoli 4 e 5 del DL 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2017, n. 123 sono state istituite le Zone economiche speciali.

Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta delle regioni interessate, sentiti i Sindaci delle aree interessate.

Al fine di incentivare lo sviluppo delle Zone Economiche Speciali (ZES) di cui agli articoli 4 e 5 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazione

dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2017, n. 123 e s.m.i. anche in considerazione del ritardo nello sviluppo economico dovuto alla condizione di insularità, la Regione, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, individua, per le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno delle ZES della Sicilia, nel rispetto dei limiti derivanti dall' applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, misure di riequilibrio e forme di contributo da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 2 - Disposizioni relative alla realizzazione e gestione del centro direzionale della regione siciliana

E' da lungo tempo avvertita l'esigenza di razionalizzare, unificandole, le diverse sedi nelle quali sono ubicati gli uffici regionali in Palermo.

Per tale finalità la Giunta di Governo, con delibera n. 196 del 15 maggio 2018, ha espresso la volontà di avviare l'iter progettuale per la realizzazione del Centro Direzionale Regionale nell'area attualmente occupata a Palermo dall'Assessorato Regionale al Territorio in via Ugo La Malfa.

Sono stati a tal fine redatti studi ed ipotesi progettuali da parte dell'amministrazione, nonché presi gli opportuni contatti con l'amministrazione comunale di Palermo, che ha pienamente condiviso sia l'ubicazione che l'unificazione degli uffici.

La proposta fa tesoro sia delle fallimentari esperienze precedenti (Fondo Uditore, Istituto Zooprofilattico) sia dello sviluppo della normativa sulle opere pubbliche in sede europea e nazionale, in particolare sulla introduzione della finanza di progetto nonché sulla podestà autonomistica in fatto di urbanistica e lavori pubblici della Regione Siciliana in forza dello Statuto.

Capisaldi della norma sono la volontà di:

- riunire in un unico luogo di lavoro i circa 4.400 dipendenti regionali in servizio nella città di Palermo, appartenenti sia agli uffici centrali che periferici dell'amministrazione nonché delle società partecipate;
- utilizzare la normativa nazionale ed europea in materia di finanza di progetto al fine di individuare, attraverso due gare di livello europeo, un unico contraente che dimostri di avere capacità progettuale, costruttiva, finanziaria e gestionale a cui affidare le fasi per non solo ottenere gli immobili realizzati ma anche la loro gestione;
- dismettere l'attuare sistema degli affitti dal Fondo immobiliare e dai privati.

Importante rilevare che il costo presunto di questa operazione, ad oggi stimabile tra i 400 e i 500 milioni di euro, anche a dipendere dal costo delle opere di urbanizzazione richieste dal comune di Palermo, possa essere facilmente affrontato utilizzando un quota parte di quanto oggi l'amministrazione regionale paga di affitto a terzi (circa 40 milioni anno).

Ove a questo si sommasse il costo delle forniture elettriche (si richiederà la completa autonomia energetica degli immobili da realizzare) che oggi gravano per circa 8 milioni anno sul bilancio regionale, delle manutenzioni straordinarie sugli immobili, per circa 6 milioni nonché i redditi derivanti dalla destinazione commerciale di parte dell'immobile e dai parcheggi, resta evidente che, a cominciare dal primo anno di utilizzazione, si possa ipotizzare un recupero finanziario nel Bilancio regionale da 30 a 40 milioni.

Non vengono valutati in detta analisi i risparmi economici relativi alla razionalizzazione derivante dall'unificazione delle sedi e dagli evidenti vantaggi in termini di emissioni in atmosfera.

A tale proposito, anche su richiesta dell'amministrazione comunale di Palermo, il Centro direzionale sarà collegato alla rete tranviaria e ferroviaria, ai trasporti locali su gomma nonché, attraverso il completamento dello svincolo, al sistema autostradale regionale.

Da ultimo la realizzazione del centro consentirà la fuoriuscita dal Fondo FIPRS, al quale viene corrisposta una quota pari a 24 milioni di euro anno per affitti, conseguendo anche la valorizzazione della quota regionale del fondo stesso.

Art. 3 - Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti

E' andato emergendo come l'utilità dell'Ufficio del Garante si accresce quanto più tale Ufficio sia in grado di operare da soggetto istituzionale che contribuisce a rendere il più possibile effettiva e concreta la rieducazione e la riabilitazione dei soggetti condannati operando anche come attore istituzionale che tende a promuovere una virtuosa interazione tra tutti i soggetti.

L'attuale disponibilità di organico risulta del tutto insufficiente anche ai limitati fini del disbrigo del numero sempre più crescente di esposti, ricorsi e doglianze che singoli detenuti quotidianamente fanno pervenire al Garante dai 23 istituti di pena esistenti in Sicilia. L'insufficienza numerica di risorse umane qualificate e motivate emerge in maniera ancora più evidente se si considera che l'Ufficio del Garante è anche tenuto a visitare gli istituti di pena nei diversi contesti territoriali in cui sono collocati e, altresì, ad avere colloqui con i detenuti che lo richiedono.

Sotto l'aspetto delle risorse, l'esperienza fin qui maturata ha fatto emergere che l'Ufficio del Garante può essere potenzialmente in grado di dare un rilevante contributo al miglioramento delle condizioni di vita dei soggetti in esecuzione di pena in un quadro ampio di interventi che vanno dall'aiuto concreto ai reclusi (a volte persino privi di indumenti idonei a fronteggiare adeguatamente gli sbalzi termici o le necessità igieniche), alla promozione di attività formative e culturali finalizzate alla rieducazione e all' acquisizione di competenze lavorative, nonché al sostegno e all' assistenza di famiglie spesso in situazioni di indigenza tali da non poter si neppure permettere di sostenere le spese di viaggio per raggiungere il familiare recluso in carceri che, non di rado, sono lontani dai luoghi di residenza.

Nell'ambito delle norme ancora vigenti, ma di fatto bloccate dall'anno 2010 per esaurimento della linea finanziaria dedicata, che, ove rivitalizzate, potrebbero innescare virtuosi processi di reinserimento sociale concreti per i detenuti, va segnalata la necessità di rifinanziamento della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16 "Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte dei detenuti in espiazione di pena" che consente forme di sostegno finanziario, con sole risorse regionali ovvero con la possibilità di intervenire anche in cofinanziamento a risorse statali e comunitarie, per la prosecuzione o l'avvio di attività di lavoro autonomo sia di tipo professionale che imprenditoriale, previo percorso formativo, ovvero periodo annuale di apprendistato.

Si considera, inoltre, estremamente utile rifinanziare, l'articolo 116 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 "Diritto allo studio in favore di detenuti, in espiazione di pena" ove si prevede la possibilità di sovvenzionare le tasse e relative quote di iscrizione universitaria, nonché l'acquisto di libri e materiali in favore dei detenuti, ovvero l'acquisto di attrezzature e la predisposizione di aule multimediali per lo svolgimento delle lezioni e per gli esami.

Art. 4 - Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico.

Preso atto che nella legislazione italiana si sono succedute e stratificate nel tempo norme che impongono l'adozione di misure rivolte alla prevenzione di malattie o alla tutela della salute, basate su concezioni non più suffragate da evidenza scientifica e che generano attività rituali prive efficacia con inutile aggravio, anche economico, per il cittadino e per le amministrazioni coinvolte, con D.M. 13 ottobre 2004, del Ministro della Salute è stato costituito apposito Gruppo di lavoro misto Ministero della Salute/Regioni per la semplificazione delle procedure relative ad autorizzazioni e idoneità sanitarie, che aveva, tra l'altro, il compito di formulare proposte di modifica dell'attuale quadro normativo di riferimento.

Il documento conclusivo di tale Gruppo di lavoro è stato approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nella seduta del 9 febbraio 2006.

Nella seduta del 10 maggio 2006 le Regioni e il Ministero della Salute in sede di Coordinamento Interregionale Prevenzione hanno concordato sulla necessità di espletare le necessarie procedure per l'abolizione di certificati in materia di igiene e sanità pubblica, alla luce delle risultanze del richiamato Gruppo di lavoro.

Già ad oggi risulta che otto Regioni (Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Umbria, Lazio e le Province autonome di Trento e Bolzano) hanno cancellato il certificato da presentare a scuola.

Sul tema c'è anche una sentenza del Consiglio di Stato del 2014, n. 1276, che si è espresso sul caso della Liguria attestando che "è da ritenersi legittima l'abolizione dei certificati di riammissione a scuola, dopo i cinque giorni d'assenza" in quanto "la scelta, oltre ad essere coperta da fonte legislativa, si palesa, altresì, perfettamente in linea con le osservazione del Gruppo di lavoro ministeriale, nel cui ambito è emersa la scarsa utilità delle predette certificazioni, sull'assunto che "le malattie infettive sono spesso contagiose in fase di incubazione, ma raramente quando il soggetto è convalescente".

Alla luce delle superiori considerazioni si è ritenuto necessario predisporre apposita proposta legislativa, da sottoporre alla previa approvazione della giunta di Governo, in analogia a quanto già posto in essere dalla Regione Liguria e dalla Regione Lazio.

Art. 5 - Norme sulle modalità di gara e sui metodi di aggiudicazione dei lavori in Sicilia.

La modifica proposta riguarda la diversa applicazione, nella Regione Siciliana, dell'art. 97, comma 2, letto a), b), c), d), e) e comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'esigenza di adottare le norme proposte poggia sul fatto che, da un'analisi delle gare esperite nella Regione siciliana, si è notato che l'applicazione della recente normativa ha comportato un crescente lievitare dei ribassi d'asta da parte delle ditte concorrenti che, ad oggi, si attestano ad oltre il 40%.

Ne consegue che le opere, nella maggioranza dei casi, non risultano essere realizzate a regola d'arte; che tanti lavori non vengono portati a termine; che con numerose imprese aggiudicatarie si generano contenziosi con gli enti committenti; che agli operai, spesso, non viene garantito il rispetto delle norme sulla sicurezza, e, in non pochi casi, nemmeno il regolare pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.

Per tutto quanto sopra, si ritiene necessaria l'applicazione rivisitata dell'art. 97, al fine di rideterminare il metodo di calcolo della soglia di anomalia per gli appalti d'importo pari o inferiori alla soglia comunitaria, che consente l'applicazione del criterio del prezzo più basso, così da evitare ribassi eccessivamente alti e il verificarsi dei problemi già descritti.

La nuova formulazione applicativa dell'art. 97 non prevede, innanzitutto, alcun sorteggio e quindi anche un eventuale rischio di manipolazione di quest'ultimo.

Il nuovo sistema offre, inoltre, un ampio margine d'imprevedibilità, senza precedenti, determinato solo dal caso, ovvero, nella fattispecie, dalla seconda cifra dopo la virgola, al netto del taglio delle ali, della somma dei ribassi offerti.

Se questa cifra sarà dispari, la media verrà incrementata, percentualmente, di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola; se la seconda cifra, dopo la virgola, sarà pari, la media verrà decrementata, percentualmente, di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola.

Al fine di accelerare l'aggiudicazione delle procedure di gara e di garantire la massima trasparenza, evitando che diverse stazioni appaltanti fissino dei criteri non sempre del tutto oggettivi, nella modalità di gara dell'offerta economicamente più vantaggiosa, viene eliminata alla stazione appaltante la possibilità di utilizzare la summenzionata modalità di gara per gli appalti di lavori d'importo pari o inferiori alla soglia comunitaria.

Art. 6 - Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai liberi Consorzi e alle Città metropolitane

In considerazione dell'attuale situazione finanziaria delle Città metropolitane e dei Liberi consorzi comunali la norma prevede che la Regione possa subentrare mediante procedura di accollo o altra modalità negoziale nei mutui contratti dai predetti enti mediante rinegoziazione e/o rimodulazione con le relative controparti finanziarie secondo un piano approvato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore per l'Economia sentita la Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana.

La norma autorizza, inoltre, il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare le conseguenti operazioni finanziarie, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo complessivo non superiore a 230.000 migliaia di euro.

Art. 7 - Patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie

La disposizione normativa proposta si pone l'obiettivo di ridurre l'impatto finanziario sul sistema sanitario regionale delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, che ha posto a carico del Fondo sanitario gli oneri del mutuo sottoscritto ai sensi dell'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 tra il Ministero dell'Economia e la Regione siciliana. Gli oneri che annualmente gravano sul Fondo sanitario per effetto di tali disposizioni ammontano complessivamente a 127,850 milioni di euro annui e determinano una riduzione della possibilità di spesa da parte delle aziende sanitarie incidendo negativamente, di conseguenza, sul livello e sulla qualità dei Livelli Essenziali di Assistenza che le stesse devono assicurare.

L'attività di dismissione/valorizzazione del patrimonio immobiliare disponibile prevista dalla norma, previa ricognizione e valutazione del patrimonio, che comunque le Aziende sanitarie devono effettuare entro il 31 dicembre 2019 per consentire la certificabilità dei bilanci, ai sensi delle disposizioni vigenti (PAC - Percorsi attuativi di certificabilità), consente di acquisire risorse straordinarie che compensano, anche in misura parziale, gli oneri del suddetto mutuo sottoscritto dalla Regione per il pagamento dei debiti delle Aziende sanitarie. Con il comma 4 tali oneri, per la quota capitale, vengono posti nuovamente a carico del bilancio della Regione a decorrere dal 2022, restando a carico del Fondo sanitario gli oneri per gli interessi.

Art. 8 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico

La norma prevede che al fine di incrementare le condizioni di sicurezza del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, si autorizzi l'ammissione gratuita a bordo dei mezzi dell'AST per gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, alle Forze Armate e Corpi dello Stato nel rispetto delle condizioni contrattuali entro il limite di spesa pari a 4.000 migliaia di euro.

Inoltre, al comma 2, al fine di incentivare la mobilità, urbana ed extraurbana, è stata prevista la possibilità che gli studenti universitari, gli anziani ultra sessantacinquenni, nonché i disabili di cui alla Legge 104/92, art. 3, l° comma, siano ammessi gratuitamente ad usufruire del trasporto pubblico locale effettuato dall' AST sino alla concorrenza dello stanziamento di 6.000 migliaia di euro.

Art. 9 - *Convenzioni*

La norma si rende necessaria stante l'esigenza dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di procedere alla sottoscrizione della Convenzione con la Provincia Autonoma di Trento e di Bolzano per il supporto nella valutazione e revisione esterna del sistema di gestione del ciclo dei rifiuti.

La predetta convenzione non prevede alcuna remunerazione, riconoscendo esclusivamente il rimborso delle spese vive di missione dei soggetti preventivamente incaricati dalla Provincia Autonoma di Trento e di Bolzano a fornire il supporto tecnico di cui trattasi.

Per l'individuazione della predetta copertura, non è stato possibile, stante l'indisponibilità, individuare il capitolo di Bilancio su cui far gravare l'onere del pagamento, a titolo di rimborso, delle spese di missione per i soggetti incaricati a fornire il supporto tecnico, né stato possibile, per le medesime ragioni, proporre una variazione compensativa ai sensi dell'art. 51, comma 4, del D. Lgs. 118/2011 s.m.i.

Le spese di missione vengono quantificate in euro 15.000,00 per la durata dell'accordo (18 mesi), al fine di consentire, una volta al mese, la presenza presso la Regione siciliana - Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, di n. 4 soggetti incaricati a fornire il supporto tecnico in esecuzione della predetta convenzione che, all'esito della individuazione della copertura finanziaria, potrà essere apprezzata dalla Giunta di Governo.

In ragione della durata della Convenzione (18 mesi) la spesa complessiva di euro 20.000,00 è stata così distribuita: euro 10.000,00 per l'anno 2019, euro 5.000,00 per l'anno 2020.

La norma si rende altresì necessaria stante l'esigenza dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità di trovare la copertura finanziaria per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma con l'ISPRA avente ad oggetto una collaborazione tecnico-scientifica, della durata non inferiore a 18 mesi, attraverso la quale l'ISPRA fornirà supporto nelle attività relative:

a) alla Gestione Integrata dei rifiuti, alle Bonifiche e all' eventuale supporto alle autorizzazioni integrate ambientali di impianti di smaltimento e recupero rifiuti, alla strutturazione delle banche dati degli impianti e della produzione dei rifiuti;

b) alle Acque, ed al Servizio Idrico integrato ed alle relative infrastrutture;

c) alle attività ispettive;

d) alla programmazione dei fondi comunitari, nazionali e regionali, e loro indirizzo anche in funzione delle "*best practice*" realizzate nei comparti di competenza (rifiuti, bonifiche, acque) allivello comunitario, nazionale e regionali dalle altre Agenzie Regionali in accordo con le Regioni di riferimento;

e) all'adeguamento delle discariche esistenti alla Direttiva comunitaria 1999/31/CE, anche se non più in esercizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 36/03 con particolare riferimento all'art. 17 del predetto d.lgs. n. 36/03.

In coerenza con le finalità dell'Accordo di Programma, le attività saranno incentrate sul supporto:

a) nella valutazione dei documenti inerenti l'AIA e, più in generale, le autorizzazioni degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (a titolo esemplificativo: l'autorizzazione e le relative modifiche e successivi controlli e monitoraggi);

b) nel monitor aggio, controllo e sopralluoghi anche per situazioni pericolose o potenzialmente foriere di danno ambientale relativamente al settore rifiuti, acqua ed energia (bonifiche di siti inquinati o impianti dei rifiuti urbani e pericolosi, come pure nella matrice acqua, e eventuali non dettagliate ma ad esse connesse);

c) nella condivisione di software e moduli di censimento degli impianti di trattamento dei rifiuti e dei siti inquinati soggetti a bonifica o ripristino;

d) nel supporto direttamente tramite le competenze di ISPRA e/o della rete delle Agenzie regionali di protezione dell'ambiente.

L'ISPRA fornirà il supporto tecnico-scientifico, in favore dell'Assessorato regionale

dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, anche con l'eventuale ausilio delle ARPA coinvolte del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA).

Il supporto potrà consistere nell'esame, valutazione e verifica congiunta di documenti prodotti nell'ambito di singoli procedimenti, evidenziando le criticità riscontrate e fornendo indicazioni per la loro risoluzione, nella partecipazione a sopralluoghi congiunti e nelle attività di laboratorio.

I risultati delle attività potranno essere espressi in pareri, relazioni tecnico-scientifiche di indirizzo e di supporto da prestare in forma scritta e/o mediante partecipazione a tavoli tecnici appositamente convocati.

Il costo delle attività di cui all'Accordo di Programma, comprensivo delle spese per le missioni ed i sopralluoghi del personale ISPRA che si renderanno necessari per l'espletamento delle attività in esso previste, è stato indicato in euro 20.000,00 (ventimila/00) per l'intera durata del medesimo (18 mesi), da assicurarsi a valere sul bilancio di previsione dell'esercizio triennale 2019, e sul bilancio di previsione dell'esercizio 2020 e 2021.

Le eventuali risorse derivanti da economie comunque conseguite in corso di attuazione dell'Accordo di Programma saranno riprogrammate, d'intesa tra le parti, per le attività coerenti con gli obiettivi e le finalità del medesimo Accordo.

In ragione della durata dell'Accordo (18 mesi) la spesa complessiva di euro 20.000,00 (ventimila/00) verrà così distribuita: euro 10.000,00 per l'anno 2019, euro 10.000,00 per l'anno 2020.

Art. 10 - Confidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari

La norma in parola prevede che ai confidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano le disposizioni di cui alla lettera c) dell'articolo 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, con la quale è stata prevista la partecipazione in seno al collegio sindacale degli stessi di un componente designato dall'Amministrazione regionale. La ratio è da ricercare nel fatto che i predetti confidi, a differenza degli altri non iscritti all'albo degli intermediari finanziari, sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo di Banca d'Italia.

Art. 11 - Immobili regionali

In ordine al comma 1 del presente articolo si relaziona che gli immobili facenti parte del Demanio e del patrimonio della Regione siciliana di diversa natura (compendi immobiliari, case popolari, terreni, ex opifici, etc ..) ed ubicati in tutti i comuni della Regione, sono in minima parte utilizzati dall'Amministrazione regionale risultando nella maggior parte dei casi assegnati in uso a terzi o ad alcun soggetto.

Anche lo stato degli immobili riversa in diverse condizioni, risultando, in particolare, quelli privi di utilizzazione, in stato di degrado, sia per vetustà che per assenza di manutenzione.

Il controllo e la vigilanza sugli immobili, non essendo in atto rientrante nella competenza di un Dipartimento articolato in uffici periferici non può essere esercitato validamente.

L'amministrazione regionale è pertanto esposta al rischio del verificarsi di danni a cose e persone, sia in considerazione dello stato di degrado degli immobili che del verificarsi di danni originati da eventi tipo: incendio, furto, atti vandalici, eventi atmosferici, fenomeni mete ori ci, elettrici, danneggiamenti.

Dagli eventi dannosi possono derivare, sia la perdita patrimoniale connessa al danneggiamento ed alla perdita degli immobili che responsabilità verso terzi per i danni subiti.

Per quanto sopra si ritiene indispensabile assicurare la copertura assicurativa degli immobili facenti parte del demanio e del patrimonio della Regione siciliana, per tenere indenne l'Amministrazione regionale dalle azioni di rivalsa e di risarcimento della responsabilità civile verso terzi relative alla proprietà, possesso, conduzione, gestione, affidamento.

In ordine al presente articolo si premette che l'articolo 64 del d.lgs. n. 118/2011 statuisce che gli inventari costituiscono la principale fonte descrittiva e valutativa dello stato patrimoniale e che almeno ogni dieci anni la regione provvede alla ricognizione ed al conseguente rinnovo degli inventari.

Il punto 9.2 dell'Allegato 4.3 al d.lgs. n. 118/2011 stabilisce poi che le regioni che già non adottavano la contabilità economico-patrimoniale, elaborano lo stesso, previa ricognizione straordinaria della situazione patrimoniale.

La Corte dei Conti nella relazione sulla verifica del rendiconto generale della regione siciliana per l'esercizio finanziario 2016, ha rilevato che alla data di predisposizione del rendiconto 2016 non era stata ancora avviata la ricognizione straordinaria prevista al punto 9.2 dell'allegato 4.3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 come momento propedeutico indispensabile per la corretta stesura dello stato patrimoniale discendendone l'impossibilità di procedere alla rideterminazione del valore effettivo del patrimonio del 2016.

La stessa Corte ha determinato che la ricognizione straordinaria del patrimonio e la conseguente rideterminazione del valore delle sue componenti dovevano concludersi improrogabilmente entro l'esercizio 2017.

Appare opportuno rappresentare che l'effettuazione della ricognizione straordinaria della situazione patrimoniale della Regione siciliana implica, nello specifico, lo svolgimento delle seguenti attività:

- ricognizione fisica completa del patrimonio della Regione;
- riclassificazione delle voci del patrimonio e di ciascun bene censito secondo i principi contabili dell'armonizzazione;
- valutazione di ciascun bene censito secondo i principi contabili e i criteri dell'armonizzazione;

L'attività da svolgere risulta complessa e laboriosa e, in ragione della natura e quantità dei beni da ricognire, ingente, richiedendo per altro, l'apporto di soggetti dotati di competenze specialistiche tecniche.

Mentre fino all'anno 2006, il Dipartimento competente in materia di demanio e patrimonio regionale si avvaleva, delle prestazioni specialistiche fornite dall'Agenzia del Demanio tramite le sue articolazioni provinciali, oggi, essendo cessata in detto anno, la convenzione con la menzionata Agenzia, il Dipartimento delle finanze e del credito, è impossibilitato allo svolgimento della ricognizione straordinaria ed al conseguente rinnovo degli inventari.

Inoltre con il presente articolo si relaziona che con la legge regionale 9 giugno 1994, n. 28, la Regione siciliana ha previsto la dismissione delle aree di impianto afferenti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, facenti parte del patrimonio regionale, in favore dei proprietari degli alloggi, a seguito della corresponsione di un importo determinato ai sensi dell'art. 5 della citata legge. Il suddetto corrispettivo, con l'art. 9 della l.r. n. 9/2013, è stato commisurato con il valore di mercato delle aree.

Ad oggi risulta essere stata alienata la maggior parte delle porzioni di area che, per natura e conformazione, sono di stretta pertinenza degli alloggi popolari ubicati al piano terra, mentre risultano ancora far parte del patrimonio regionale le rimanenti aree la cui conformazione si presta solo ad un utilizzo di tipo collettivo, essendo per altro trasferibili in proprietà ai condomini dei plessi immobiliari, per quote indivise.

Di fatto, tale modalità di acquisto, oltre a risultare complessa e non pacificamente perseguibile, risulta peraltro affatto appetibile.

D'altra parte, essendo tali aree distribuite in quasi tutti i comuni dell'isola ed essendo la loro gestione esclusa da sempre dalle competenze gestionali assegnate agli II.AA.CC.PP. (che hanno assegnata esclusivamente la gestione degli alloggi), le stesse sono risultate prive di controllo.

Tali circostanze, unitamente all'assenza di manutenzione, hanno di fatto indotto fenomeni di occupazione non autorizzata di suolo patrimoniale, degrado urbano ed insicurezza sociale.

Le stesse aree, nel tempo, sono state inoltre escluse da interventi, da parte dei Comuni, di manutenzione e arredo urbano, per assenza di titolarità all'esecuzione delle opere.

Nel contempo, l'inerzia dell'Amministrazione regionale ha favorito il proliferare di diversi contenziosi per risarcimento di danni subiti da terzi.

Ritenendo che le problematiche di cui sopra possano essere sicuramente affrontate e risolte in maniera efficace dai Comuni su cui insistono le aree, promuovendo le migliori iniziative volte alla riqualificazione urbana, appare opportuno prevedere il trasferimento della titolarità delle stesse, ai comuni dell'isola, considerando che l'eventuale minor introito economico per l'Amministrazione regionale possa essere largamente compensato, dal venire meno dei potenziali danni patrimoniali, dai benefici derivanti per la collettività e dalla diminuzione del carico di competenze per l'Amministrazione centrale.

In ordine al comma 9 del presente articolo si premette che la legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, all'articolo 10 rubricato "Disposizioni in materia di alienazione e riscatto di alloggi popolari" prevede al comma 1 che: "Gli assegnatari di alloggi popolari e gli appartenenti alle forze dell'ordine assegnatari di alloggi popolari, facenti parte del patrimonio regionale, possono alienare gli alloggi acquisiti in proprietà, fatti salvi i limiti di rivendibilità previsti dai commi 9 e 10 dell'articolo 19 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4; in tal caso ne danno comunicazione alla Regione che può esercitare, entro sessanta giorni dal ricevimento della

comunicazione, il diritto di prelazione. Tale diritto di prelazione si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto versi alla Regione un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base della rendita catastale aggiornata".

L'ambigua formulazione attuale della norma che attribuisce alla Regione un diritto di prelazione sulle alienazioni degli alloggi popolari da parte dei legittimi proprietari, già assegnatari, ostacola di fatto le donazioni. La proposta di modifica serve quindi a precisare l'ambito del diritto di prelazione della Regione che non può che essere riferito alle alienazioni a titolo oneroso (compravendite).

Inoltre, ai commi 10 e 11 si autorizza la Regione siciliana a cedere un immobile di uguale valore dell'edificio denominato "Villa Napoli" ubicato in Palermo e facente parte del patrimonio immobiliare della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana.

Con questa operazione si tende ad assicurare la valorizzazione del patrimonio stesso della Fondazione e contestualmente ad effettuare una operazione di risanamento dell'immobile denominato "Villa Napoli" ricapitalizzando il suo valore sia economico che storicoartistico permettendo la fruizione dello stesso alla collettività.

Infine, con il comma 12 sono estese per il triennio 2019-2021 le misure già previste, in favore del palacongressi di Agrigento, dalle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

Art. 12 - Disposizioni in materia di Demanio marittimo

Superato: cfr articolo 24 legge finanziaria per il 2019

Art. 13 - Contributo alla Fondazione Giuseppe Whitaker

Il parco di Villa Malfitano è un esempio di area verde inserita nel tessuto urbano di Palermo costituito da diverse piante autoctone e altre rare qui introdotte da Giuseppe Whitaker. Tutelare e rendere gratuitamente fruibile il parco ha una doppia finalità, sia culturale che sociale perché permette soprattutto alle categorie più deboli: bambini e anziani di poterne godere.

Il Parco è di proprietà della Fondazione Giuseppe Whitaker attraverso una convenzione stipulata con 1'Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana si permetterebbe la fruizione pubblica contribuendo anche ai costi di manutenzione e guardiania dello stesso parco.

Al fine di stipulare tale convenzione derivano dei costi pari a 360 miglia di euro annui per il triennio 2019-2021.

Art. 14 - Interventi per la tutela e lo sviluppo dello sport

Le recente disciplina attuativa dell'art. 21 della legge regionale n. 31/1984 prevede l'erogazione di contributi in favore di associazioni sportive dilettantistiche di vertice (affiliate al CONI) partecipanti ai campionati nazionali di "Serie A" e "Serie B".

E' notorio che i campionati in argomento prevedano onerose trasferte fuori dal territorio siciliano con aggravi di costi che diventano spesso insostenibili.

Alcuni campionati, infatti, si svolgono principalmente nel centro-nord Italia con campi di gara raggiungibili solo in aereo a tariffe spesso esorbitanti rispetto alle risorse finanziarie di cui dispongono le suddette associazioni, le quali sono oggi ulteriormente penalizzate dalla sempre maggiore difficoltà di reperire sponsorizzazioni private significative.

Ciò nonostante diverse squadre ed atleti, nelle più svariate discipline, continuano a conseguire importanti risultati con promozioni, scudetti, titoli italiani ulteriormente impreziositi da prestigiosi riconoscimenti a livello internazionale.

Appare inoltre utile aggiungere che la partecipazione ai suddetti campionati di vertice genera la presenza in Sicilia di atleti e squadre ospiti che alimentano la spesa turistica prevalentemente del comparto ricettivo e ristorativo in periodi di bassa stagione.

L'incremento della spesa rispetto allo stanziamento previsto di ulteriori 500 migliaia di euro trova giustificazione sia nell'esigenza di sostenere i settori giovanili, linfa vitale per una programmazione di medio e lungo termine delle associazioni sportive, che nella volontà, più volte espressa dal Governo regionale di favorire l'integrazione sociale dei diversamente abili che, nella fattispecie in oggetto, godono di una specifica riserva destinata alle associazioni sportive iscritte al Comitato Internazionale Paralimpico (CIP).

Il comma 2 prevede l'erogazione di un contributo al fine di consentire la realizzazione di una tappa dell'*European tour* di golf in Sicilia anche alla luce della risonanza internazionale della manifestazione e dei conseguenti positivi effetti in termini di affluenza turistica.

Art. 15 - Opere incompiute per cause di forza maggiore

La norma prevede che i comuni destinatari di decreti di finanziamento, utilmente collocati in graduatorie di merito, a seguito di bando pubblico, impossibilitati ad eseguire ovvero a completare i relativi interventi per causa di forza maggiore e/o calamità naturali, sono autorizzati ad utilizzare le risorse stanziate e non spese per la realizzazione di interventi della stessa tipologia nell'ambito del territorio comunale, previo parere del competente Assessorato e che le risorse di cui al comma 22 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, a richiesta dei comuni interessati possono essere attivate, per medesime finalità, ancorché non rientranti nella misura 3.3.2.2.

Art. 16 - Modifiche ed abrogazione di norme

Al comma 1 si propongono due interventi di modifica legislativa sull'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, istitutivo dell'IRCA.

Il primo intervento è finalizzato ad assicurare un coinvolgimento delle organizzazioni imprenditoriali delle imprese artigiane e cooperative nella *governance*, attraverso il rinvio alla disposizione statale di cui all'art. 6 comma 5 del DL 78/2010 che fissa a 5 il numero massimo dei componenti del CdA degli enti, per garantire un equilibrato con temperamento degli interessi in gioco.

Al comma 3 la norma proposta è finalizzata ad agevolare il percorso di concentrazione di CRIAS e IRCAC. Tramite la fusione per incorporazione di uno dei due enti (la CRIAS, nella proposta, è *"ente incorporato")* nell'altro (l'IRCAC, nella proposta, è *"ente incorporante")* si semplifica la concreta attività di fusione, che non richiede infatti la nascita di un nuovo ente pubblico economico, ma solo la sua trasformazione, attraverso il "conferimento" delle attività e passività dell'ente incorporato.

Al comma 5 la norma proposta è finalizzata a chiarire che gli enti destinatari della norma di contenimento sulla gratuità dei compensi sono quelli identificati come enti pubblici non economici, in coerenza con la norma statale di cui al comma 2 dell'art. 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, richiamata dalla disposizione regionale in esame, che prevede espressamente la non applicabilità

della disposizione, fra gli altri, anche agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze su proposta del Ministero vigilante.

Al comma 6 la limitazione relativa agli incarichi conferiti dall'Amministrazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 opera nei confronti del comparto dirigenziale.

Al comma 7 la norma proposta autorizza l'Assessorato regionale alle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti ad erogare un contributo ai soggetti titolari di attività di servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza di cui al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, e nei limiti previsti dalle disposizioni di attuazione per il biennio 2013 e 2014."

Al comma 8 la norma prevede l'applicazione della regola del *de minimis* per le misure di cui all'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 in attesa della Comunicazione alla Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie 2008/C 155/02 o a seguito di esito negativo della procedura di controllo comunitario successivamente alla notifica alla Commissione europea.

Al comma 9 la norma intende razionalizzare il processo di rilascio della concessione del diritto di coltivazione del giacimento oltre che della relativa autorizzazione la da parte dell'Amministrazione in tutti gli altri casi in cui se ne ravvisi il pubblico interesse, salve diverse specifiche disposizioni di legge.

Al comma 10 la modifica normativa proposta si rende necessaria e urgente in ragione del fatto che la formulazione della legislazione in atto, con riferimento all'art. 13 della l.r. n. 8/2018, di fatto esclude la porzione altimetrica mente superiore dei bacini idrografici dalle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi gli interventi di urgenza e somma urgenza sul demanio idrico fluviale; tra l'altro, nel testo della Legge che si intende modificare, si riscontrano aspetti contraddittori, dato che non possono essere pensati interventi sul demanio idrico fluviale escludendo a priori una parte dello stesso. Inoltre è di tutta evidenza che con la costituzione dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, previsto dall'art. 3 della stessa legge regionale, non potrà che esistere, a regime, un unico centro di programmazione e gestione per tutto il territorio regionale avente come riferimento l'unitarietà del bacino idrografico. In tal senso, l'articolo 13, comma 4, nella stesura attuale, appare in contrasto con il comma 4 dell'art. 3 della stessa legge 8/2018 dove vengono descritti i compiti dell'Autorità di bacino. Con tale modifica, le risorse stanziate dal comma 4 dell'art. 13, per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, potranno essere utilizzate sull'intera superficie del bacino idrografico.

Al comma 11 facendo seguito alla comunicazione del MEF protocollo n. 170402/2018 del 2 luglio 2018 concernente le osservazioni alla legge regionale 8 maggio 2018 n. 8, con la quale, tra l'altro, si tratta il comma 9 dell'art. 99 della l.r. 8/2018 che testualmente recita "Per l'esercizio finanziario 2018, sono destinate ai comuni la somma di 9.500 migliaia di euro per la redazione dei piani regola tori generali e la somma cli 4.500 migliaia cli euro per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo (PUDM), a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020 per la risoluzione di quanto osservato dal MEF in merito alla copertura finanziaria, si propone di apportare la modifica, così operando si supererebbe il rilievo posto.

Al comma 12 la norma prevede, al fine di impedire ulteriori alterazioni del territorio dovute al mancato completamento di opere previste all'interno delle convenzioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge regionale 27 dicembre 1978

n. 71, che i termini di validità delle convenzioni, nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione stipulate ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge, siano differiti di anni tre.

Al comma 13 si richiama il punto 3 dell'Accordo tra lo Stato e la Regione siciliana in materia di finanza pubblica, sottoscritto il 20 giugno 2016, alla lett. i) che prevede il completo recepimento della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni con particolare riferimento, tra l'altro, "alla incentivazione delle unioni di comuni e delle fusioni di comuni." Sull'argomento "Unione dei comuni" si segnala tuttavia un disallineamento tra la legge n. 56/2014 e la legge regionale n. 15/2015. Mentre, infatti, la legge nazionale prevede un ampio articolato diretto ad attribuire un ruolo strategico alle "unioni e alle fusioni di comuni", l'articolo 41 della legge regionale vieta ai comuni, a decorrere dall' entrata in vigore della stessa legge regionale, l'istituzione di nuove entità, comunque denominate, ivi compresi gli organismi di cui agli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni, fatte salve quelle previste per legge nonché le convenzioni per l'espletamento di servizi. Il medesimo articolo 41 consente, tuttavia, agli statuti dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane di prevedere forme di esercizio associato di funzioni da parte dei comuni. Con riferimento all'argomento in questione, si sottolinea che le Unioni di comuni sono definite come "enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza". L'Unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi comunali in materia di: status degli amministratori, ordinamento finanziario e contabile, personale e l'organizzazione.

Lo statuto dell'Unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'Unione è approvato dai consigli dei Comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'Unione (art. 32, c. 4, Tuel). La decisione in ordine all'adesione ad un'Unione compete al consiglio comunale che deve approvare l'atto costitutivo e lo statuto con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie (art. 32, c. 6, Tuel). Occorre quindi che la decisione sia assunta dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati (art. 6, c. 4, Tuel). Lo statuto individua le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse.

Ciascun Comune può aderire ad una sola Unione. Le Unioni possono stipulare convenzioni tra di loro o con singoli Comuni (art. 32, c. 2, Tuel). Gli organi dell'Unione presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il Presidente è scelto tra i Sindaci dei comuni associati e la Giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati (art. 32, comma 3 del Tuel). La Legge Delrio ha apportato le seguenti modifiche alla disciplina delle Unioni di comuni:

a) con una modifica dell'art. 32 del Tuel è stata innovata la disciplina del Consiglio dell'Unione, il cui numero dei componenti è definito nello statuto senza predeterminazione di limiti, ma garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni Comune (c. 105);

b) con una modifica dell'art.32 del tuel ha previsto che il Presidente dell'Unione si avvalga obbligatoriamente del segretario comunale di uno dei Comuni, dettando una disciplina transitoria che fa salvi, in sede di prima applicazione della normativa, gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle Unioni o dei Comuni (c. 105);

c) ha stabilito che le funzioni di responsabile anticorruzione e di responsabile per la trasparenza vengano svolte da un unico funzionario nominato dal Presidente dell'Unione anche per i Comuni associati;

d) ha stabilito che le funzioni di revisione possono essere demandate ad un revisore unico per le Unioni formate da Comuni che non superano complessivamente i 10.000 abitanti e, in caso diverso, da un collegio di revisori; le funzioni di valutazione e controllo di gestione possono invece essere attribuite dal Presidente dell'Unione con un apposito regolamento.

Il disegno di legge in questione è orientato, quindi, ad un riordino legislativo nella materia de qua, prevedendo una pedissequa disciplina per l'erogazione dei contributi agli enti in questione. Per completezza d'informazione, si precisa che la presente proposta legislativa non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Al comma 14 la norma prevede la non applicazione della classificazione di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 11 del 2010 e s.m.i. nei confronti del Comitato regionale per le comunicazioni di cui all'articolo 101 della legge regionale n. 2/2002 e per la Commissione paritetica di cui all' articolo 43 dello Statuto.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA

TITOLO I
DISPOSIZIONI PER LA CRESCITA LO SVILUPPO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE E DEGLI ENTI REGIONALI

Art. 1
Interventi di coesione economico-sociale e di perequazione per la condizione di insularità

1. In attuazione dell'Accordo in materia finanziaria con lo Stato del 22 dicembre 2018, il Governo della Regione è autorizzato a concordare nuove norme di attuazione in materia finanziaria e misure ed interventi di riequilibrio del divario economico-sociale e di perequazione per la condizione di insularità, secondo le procedure sancite dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, partendo dall'andamento storico delle entrate e delle spese della Regione, antecedente alla entrata in vigore della predetta legge e tenendo conto:

a) della dimensione della finanza della Regione rispetto alla finanza pubblica complessiva;

b) delle funzioni effettivamente esercitate e dei relativi oneri;

c) degli svantaggi strutturali permanenti, dei costi dell'insularità e dei livelli di reddito pro capite;

d) del valore medio dei contributi alla stabilità della finanza pubblica allargata imposti agli enti pubblici regionali nel medesimo arco temporale;

e) del finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;

f) del principio dell'equilibrio tendenziale e/o dinamico per quel che riguarda la copertura del contributo al risanamento della finanza pubblica.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, allo scopo di incentivare lo sviluppo delle Zone Economiche Speciali (ZES) di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazione dall'articolo l, comma l, della legge 3 agosto 2017, n. 123 e s.m.i., anche in considerazione del ritardo nello sviluppo economico dovuto alla condizione di insularità, la Regione, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, individua, per le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno delle ZES della Sicilia, nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, misure di riequilibrio e forme di contributo da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 2
Disposizioni relative alla realizzazione e gestione del centro direzionale della Regione siciliana

1. L'Amministrazione regionale, ai fini del contenimento della spesa corrente, del conseguimento di una migliore razionalizzazione dei servizi forniti all'utenza e dell'efficienza delle proprie attività istituzionali, realizza il Centro direzionale regionale in Palermo, via Ugo La Malfa, nell'area attualmente occupata dagli edifici già sede dell'Ente Minerario Siciliano.

2. Nel Centro direzionale trovano allocazione gli uffici degli Assessorati regionali, dei Dipartimenti regionali e degli uffici periferici aventi sede istituzionale nella città di Palermo, gli Uffici speciali nonché i Dipartimenti alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, ad eccezione di quelli che il Presidente della regione medesimo disporrà restino allocati preso Palazzo d'Orleans. Trovano altresì allocazione nel Centro direzionale gli uffici delle società partecipate della Regione siciliana attualmente ospitati in immobili non di proprietà delle stesse Società con sede legale in Palermo.

3. Lo stato preliminare del progetto è approvato dalla Giunta regionale e costituisce ad ogni effetto variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Palermo.

4. Con decreto interassessoriale dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità e dell'Assessore regionale per l'economia sono emanate le disposizioni operative.

5. Per le finalità di cui alla presente articolo, il Dipartimento regionale delle finanze e del credito dell'Assessorato regionale dell'economia, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 9, comma della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e nel rispetto dei principi di cui all'art. 12, comma 1-ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, avvia gli adempimenti correlati all'esercizio del diritto di prelazione sui beni conferiti al FIPRS - Fondo Immobiliare Pubblico Regione Siciliana, al fine di riacquisire al patrimonio regionale l'immobile indicato all' art. 1, comma 1. Il Dipartimento regionale delle finanze e del credito avvia altresì le attività per la fuoriuscita dal suddetto Fondo avendo riguardo alla valorizzazione della quota parte residua degli immobili di proprietà della Regione siciliana.

6. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del concessionario ed anticipati mediante versamento dallo stesso effettuata all'entrata del bilancio della Regione siciliana al fine di consentire la riacquisizione di cui al comma 1.

7. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

Art. 3
Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti

1. L'articolo 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 è così sostituito ed è, di conseguenza, abrogata ogni precedente disposizione di contenuto divergente relativo alla stessa materia:

"Art. 33
Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti

1. Nell'ambito della Regione è istituito il "Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale", di seguito denominato Garante, la cui attività è rivolta anche nei confronti di tutte le persone che, a qualunque titolo, sono sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.

2. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede alla nomina del Garante individuandolo fra persone residenti nel territorio della Regione da almeno cinque anni, che abbiano una specifica e comprovata formazione, competenza nel campo giuridico-amministrativo e nelle discipline afferenti alla tutela dei diritti della persona. Non possono essere nominati Garante i dipendenti in servizio, dirigenti e non, della Regione siciliana e degli enti, aziende e società partecipate da essa vigilati e controllati. Non possono, altresì essere nominati Garante i parlamentari in carica del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, i Deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Il divieto è esteso anche ai canditati non eletti alle elezioni regionali immediatamente precedenti alla nomina, agli assessori regionali, ai sindaci, agli assessori e consiglieri in carica dei comuni siciliana e dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane. Sono esclusi, comunque, dalla

nomina i soggetti che hanno ricoperto per oltre un quinquennio l'incarico di Garante regionale per la tutela dei diritti fondamentali delle persone soggette a misure restrittive o limitative della libertà personale in Sicilia o nelle altre regioni d'Italia.

3. Il Garante resta in carica sette anni e non può essere confermato. L'incarico di Garante è espletato a titolo onorifico. Per lo svolgimento della propria attività istituzionale, al Garante è riconosciuto il trattamento di missione previsto per i Dirigenti della Regione siciliana. Il Presidente della Regione può revocare il Garante a seguito di gravi e ripetute violazioni di legge, provvedendo alla nuova nomina entro il termine di 45 giorni. Il Garante che subentra a quello cessato dal mandato anticipatamente per qualsiasi motivo dura in carica fino alla originaria scadenza del mandato di quest'ultimo.

4. Il Garante:

a) pone in essere ogni iniziativa necessaria ed opportuna al fine di promuovere e facilitare, anche attraverso azioni congiunte con altri soggetti pubblici e con soggetti privato, l'inserimento lavorativo dipendente ed autonomo, nonché il recupero culturale e sociale e la formazione scolastica ed universitaria delle persone private della libertà personale, incluse quelle che scontano la pena anche in forma alternativa nel territorio siciliano, intervenendo pure a sostegno della famiglia ed in particolare dei figli minorenni;

b) vigila perché venga garantito l'esercizio dei diritti fondamentali ai soggetti di cui alla lettera a) e ai loro familiari, tenendo conto della loro condizione di restrizione. A tale scopo il Garante si rivolge alle autorità competenti per acquisire eventuali informazioni, segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse;

c) promuove iniziative ed attiva strumenti di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani delle persone private della libertà personale, del loro recupero sociale e della umanizzazione della pena detentiva, ivi comprese le attività di assistenza e comunicazione istituzionalmente previste;

d) promuove con le amministrazioni interessate protocolli di intesa utili al migliore espletamento delle sue funzioni, anche attraverso visite ai luoghi di restrizione delle libertà personali;

e) esprime parere vincolante sui Piani di formazione destinati ai detenuti o ex detenuti;

f) riceve ed istruisce le istanze presentate ai sensi della legge regionale 19 agosto 19 agosto 1999, n. 16 e ne segue la relativa fase esecutiva.

5. Il Garante svolge le sue funzioni in maniera indipendente e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale; al Garante è consentito libero accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti al suo mandato. Il Garante presenta relazioni annuali sulle attività svolte all'Assemblea regionale siciliana ed al Presidente della Regione. Il Garante ha facoltà di formulare proposte e di richiedere all'Assemblea regionale, alle Commissioni parlamentari ed al Presidente della

Regione l'avvio di iniziative ed interventi, per quanto di loro competenza, a tutela dei diritti fondamentali delle persone soggette a restrizione della libertà personale. E' Comunque fatta salva la potestà del garante di delegare in forma scritta, nei singoli casi in cui se ne prospetti la necessità, al Dirigente dell'Ufficio anche accompagnato da altro funzionario dello stesso, il potere di fare ingresso nelle carceri, previo preavviso al direttore dell'istituto, per adempiere ai compiti espressamente indicati bella delega e l'osservanza dei criteri in essa contenuti.

6. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante si avvale di apposito Ufficio speciale di diretta collaborazione e supporto cui è destinato, con decreto del Presidente della Regione, personale da individuarsi su proposta del Garante. Con proprio decreto, il Presidente della Regione, su proposta del Garante di concerto don il dirigente apicale dell'Ufficio, definisce, altresì, le modalità di funzionamento dell'ufficio. Al personale in servizio presso l'Ufficio del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale compete la stessa retribuzione accessoria omnicomprensiva prevista per il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.

7. La Regione assicura adeguate risorse umane, finanziarie e strumentali affinché il Garante possa svolgere la propria attività con la necessaria autonomia, indipendenza ed efficacia operativa.

Art. 4
Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico

1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, cessa l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica per più di cinque giorni, di cui all'articolo 42, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), fatta eccezione per le ipotesi in cui i certificati medesimi siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica.

Art. 5
Norme sulle modalità di gara e sui metodi di aggiudicazione dei lavori in Sicilia

1. Nella Regione siciliana, le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare il criterio del minor prezzo, per gli appalti di lavori d'importo pari o inferiore alla soglia comunitaria, quando l'affidamento degli stessi avviene con procedure ordinarie sulla base del progetto esecutivo. La soglia di aggiudicazione è individuata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con accantonamento del 10%, sia delle offerte di maggior ribasso che di quelle di minor ribasso, indipendentemente dalla presenza di più offerte aventi identico ribasso a cavallo del taglio delle ali. Se il valore dato dal calcolo del 10% è con la virgola, tale valore viene arrotondato all'unità superiore. Se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti, ammessi dopo il taglio delle ali, è dispari, la media viene incrementata, percentualmente, di un valore pari alla prima cifra

dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. Se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, dopo il taglio delle ali, è pari, la media viene invece decrementata, percentualmente, di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. Qualora la prima cifra dopo la virgola è uguale a zero, la media resta invariata.

2. La gara viene aggiudicata all'offerta che eguaglia tale soglia o che più si avvicina, per difetto, a quest'ultima. Nel caso in cui la media decrementata risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa alla gara, la gara è aggiudicata a quest'ultima. Le offerte espresse in cifra percentuale di ribasso sono ammesse fino a tre cifre decimali, le medie, invece, sono troncate alla quarta cifra decimale. Nel caso di più offerte uguali, si procede immediatamente al sorteggio. Qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere al metodo di aggiudicazione di cui al presente articolo.

TITOLO II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 6
Interventi finanziari in favore delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali

1. Al fine di agevolare la situazione finanziaria delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali la Regione è autorizzata a subentrare mediante procedura di accollo o altra modalità negoziale nei mutui contratti dai predetti enti mediante rinegoziazione e/o rimodulazione con le relative controparti finanziarie secondo un piano approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per l'economia sentita la Commissione 'Bilancio' dell'Assemblea regionale siciliana.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Ragioniere generale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 2019 ad effettuare le relative operazioni finanziarie per un importo complessivo non superiore a 230.000 migliaia di euro.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni dei precedenti commi sono quantificati in euro 13.233.264,28 per l'esercizio finanziario 2020, in euro 13.233.264,28 per l'esercizio finanziario 2021 e in euro 13.233.264,28 per l'esercizio 2022, come specificato nella seguente tabella:

ANNO	CAPITALE	INTERESSI	TOTALE
2020	€ 4.073.596,92	€ 9.159.667,36	€ 13.233.264,28
2021	€ 4.238.170,24	€ 8.995.094,04	€ 13.233.264,28
2022	€ 4.409.392,31	€ 8.823.871,97	€ 13.233.264,28

Art. 7
Patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie

1. Al fine di ridurre l'impatto finanziario sul sistema sanitario regionale delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, che ha posto a carico del Fondo sanitario gli oneri del mutuo sottoscritto ai sensi dell'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 tra il Ministero dell'Economia e la Regione siciliana, la Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali per la salute e per l'economia, previa intesa con i soggetti interessati, promuove, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2014, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, un piano straordinario di valorizzazione e/o dismissione del patrimonio immobiliare disponibile delle aziende sanitarie, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, da attuare anche mediante conferimenti, ove previsto, a fondi immobiliari esistenti istituiti ai sensi delle disposizioni statali o regionali vigenti.

2. Le Aziende sanitarie, entro il 31 dicembre 2019, definiscono la ricognizione e la valutazione del patrimonio immobiliare non strettamente destinato alle attività sanitarie, oggetto del piano di cui al precedente comma. L'Assessorato salute è autorizzato ad avvalersi di soggetti in possesso di comprovata esperienza e/o abilitati, per supportare le Aziende sanitarie nell'espletamento della suddetta attività, a valere, nel limite di 1.000 migliaia di euro, delle risorse del Fondo sanitario.

3. A decorrere dall'anno 2022 gli oneri annui del mutuo sottoscritto ai sensi dell'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 tra il Ministero dell'Economia e la Regione siciliana, per la parte relativa alla residua quota capitale, sono posti a carico del bilancio della Regione.

Art. 8
Disposizioni in materia di trasporto pubblico

1. Al fine di incrementare le condizioni di sicurezza del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, è autorizzata l'ammissione gratuita a bordo dei mezzi dell'AST per gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, alle Forze Armate e Corpi dello Stato nel rispetto delle condizioni contrattuali entro il limite di spesa pari a 4.000 migliaia di euro.

2. Ai fini di incentivare la mobilità, urbana ed extraurbana, gli studenti universitari, gli anziani ultra sessantacinquenni, nonché i disabili di cui alla legge n. 104/92, art. 3, l° comma, sono ammessi gratuitamente ad usufruire del trasporto pubblico locale effettuato dall'AST sino alla concorrenza dello stanziamento di 6.000 migliaia di euro. L'intervento di cui sopra è effettuato a valere sulle risorse del Cap. 478102.

3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità viene data attuazione della superiore norma.

Art. 9
Convenzioni

1. Al fine di consentire all'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità di stipulare con la Provincia autonoma di Trento e di Bolzano una

convenzione avente ad oggetto il supporto nella valutazione e revisione del sistema di gestione del ciclo dei rifiuti, è autorizzata la spesa di euro 15 migliaia di euro quale rimborso per spese di missione di cui euro 10.000,00 per l'anno 2019 ed euro 5.000,00 per l'anno 2020.

2. Al fine di consentire all'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità di sottoscrivere con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA un Accordo Quadro per il supporto tecnico-scientifico nei settori rifiuti, bonifica dei siti contaminati e acque, è autorizzata la spesa complessiva di euro 20.000,00 di cui euro 10.000,00 per l'anno 2019 ed euro 10.000,00 per l'anno 2020.

Art. 10
Confidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari

1. Ai Confidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano le disposizioni di cui alla lettera c) dell'articolo 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11.

Art. 11
Immobili regionali

1. L'Assessorato regionale dell'economia, Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è autorizzato a stipulare polizze per la copertura assicurativa degli immobili facenti parte del demanio e del patrimonio della Regione siciliana.

2. Le coperture assicurative dovranno tenere indenne l'amministrazione regionale dalle azioni di rivalsa e di risarcimento della responsabilità civile terzi ed operai (R.C.T/O), relative alla proprietà, possesso, conduzione, gestione, affidamento.

3. E' autorizzata, altresì, la stipula di polizze a tutela del patrimonio immobiliare e mobiliare attraverso coperture per danni diretti ed indiretti quali incendio, furto, distruzione, atti vandalici, copertura elettronica, *cyber risk*.

4. Al fine della determinazione dei valori e delle garanzie assicurative il Dipartimento regionale delle finanze e del credito potrà avvalersi di un soggetto esterno all'Amministrazione esercente attività di intermediazione e consulenza assicurativa scelto con procedura ad evidenza pubblica.

5. Per le finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa di € 2.000.000 per l'esercizio finanziario 2019, di € 2.000.000, per l'esercizio 2020 e di € 2.000.000 per l'esercizio 2021.

6. Il Dipartimento regionale tecnico, avvalendosi degli uffici del genio civile, provvede alla ricognizione straordinaria della situazione patrimoniale della Regione, stabilita dal punto 9.2 dell'Allegato n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed al conseguente rinnovo degli inventari stabilito dall'articolo 64 del medesimo decreto legislativo, svolge i compiti in materia tecnico ed estimativo immobiliare, sia per gli immobili di proprietà regionale che di terzi, effettua il controllo, la

vigilanza e la tutela del patrimonio e del demanio regionale e cura gli adempimenti tecnici connessi all'assunzione dei beni immobiliari nella consistenza del patrimonio regionale.

7. Per finalità di sicurezza pubblica e riqualificazione urbana, le aree di impianto degli alloggi popolari, facenti parte del patrimonio della Regione siciliana, rimaste invendute ai sensi della legge regionale 9 giugno 1994, n. 28, sono acquisite al patrimonio dei comuni nei cui territori sono ubicate. Restano nel patrimonio della Regione siciliana le aree non vendute per cui è stata già disposta la vendita.

9. All'articolo 10, comma l, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, le parole "in tal caso" sono sostituite dalle parole "in caso di alienazione a titolo oneroso".

10. Al fine di assicurare la valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione siciliana, la Villa di Napoli, della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, è acquisita al patrimonio della Regione.

11. Al fine di garantire l'integrità patrimoniale della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana la Regione è autorizzata a cedere alla stessa, previa delibera di Giunta su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, un immobile di valore non inferiore al bene di cui al comma l, da identificare all'interno del proprio patrimonio disponibile.

12. Le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, si applicano anche per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021.

Art. 12
Disposizioni in materia di Demanio marittimo

Superato: cfr. articolo 24 legge di stabilità regionale per il 2019

Art. 13
Contributo alla Fondazione Giuseppe Whitaker

1. L'Assessore regionale dei beni culturali e all'identità siciliana è autorizzato a concedere alla Fondazione Giuseppe Whitaker, per l'utilizzo di Villa Malfitano come sede per lo svolgimento di convegni ed altre manifestazioni da parte degli Assessorati regionali e la fruizione al pubblico del annesso parco, un contributo, per il triennio 2019-2021, di 360 migliaia di euro annui.

2. A tal fine l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana è autorizzato a stipulare apposita convenzione con la Fondazione Giuseppe Whitaker.

Art. 14
Interventi per la tutela e lo sviluppo dello sport

1. Per le finalità di cui all'articolo articolo 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 è destinata, per il triennio 2019-2021, la spesa annua di 1.000 migliaia di euro.

2. Tra le finalità dei finanziamenti di cui al presente articolo sono incluse misure di sostegno in favore delle società sportive iscritte al CIP, al fine di promuovere l'autonomia e favorire le relazioni sociali dei soggetti portatori di disabilità.

3. Al fine di promuovere la realizzazione della tappa siciliana dell'*European golf tour* in Sicilia è autorizzata la spesa di 300 migliaia di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021 cui si provvede ....

Art. 15
Opere incompiute per cause di forza maggiore

1. I comuni destinatari di decreti di finanziamento, utilmente collocati in graduatorie di merito, a seguito di bando pubblico, impossibilitati ad eseguire ovvero a completare i relativi interventi per causa di forza maggiore e/o calamità naturali, sono autorizzati ad utilizzare le risorse stanziate e non spese per la realizzazione di interventi della stessa tipologia nell'ambito del territorio comunale, previo parere del competente Assessorato.

2. Le risorse di cui al comma 22 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, a richiesta dei comuni interessati possono essere attivate, per medesime finalità, ancorché non rientranti nella misura 3.3.2.2 ....

Art. 16
Modifiche ed abrogazione di norme

1. All'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Ferma restando l'applicazione all'IRCA dell'articolo 6 comma 5 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge con modificazione dall'articolo 1 comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, in deroga al limite di cui all'articolo 39, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, il regolamento di cui al successivo comma 5 disciplina le procedure di nomina dei componenti dell'organo di amministrazione dell'IRCA, attribuendo alle organizzazioni imprenditoriali rispettivamente delle imprese artigiane e delle imprese cooperative, la facoltà di presentare proposte per la nomina di due componenti.";

b) al comma 4 è soppressa la parola "giuridico".

2. **Superato: cfr articolo 32, comma 1, lettera a), legge di stabilità regionale per il 2019.**

3. All'articolo 1 della legge regionale 13 luglio 2018, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, il primo periodo è cosi sostituito: "La Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane (CRIAS) è incorporata per fusione nell'Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione (IRCAC), che assume la denominazione

di Istituto Regionale per la Cooperazione e l'Artigianato (IRCA), mantiene la natura giuridica di ente economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente incorporato ed opera esclusivamente in favore delle imprese artigiane e cooperative".

b) Al comma 4 sono soppresse le parole "e l'IRCAC".

4. **Superato: cfr. articolo 32, comma 3, legge di stabilità regionale per il 2019.**

5. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche e integrazioni, prima delle parole "comunque sovvenzionati" sono aggiunte le seguenti parole "pubblici non economici".

6. All'articolo 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, sono eliminate le parole: "anche al personale del comparto non dirigenziale e".

7. All'articolo 27 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, così come modificato dall'articolo 3, comma 1 della legge regionale 16 dicembre 2018, n. 24, è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. Per le finalità di cui al comma precedente l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato ad erogare un contributo ai soggetti titolari di attività di servizio pubblico di trasporto non di linea in servizio di piazza di cui al comma 1 dell'art 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, già individuati secondo le modalità previste dal comma 150 dell'art. 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e nei limiti previsti dalle disposizioni di attuazione per il biennio 2013 e 2014.".

8. All'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 è aggiunto il seguente comma:

"5. Nelle more ovvero in caso di definizione negativa della procedura ex articolo 108 del trattato UE le misure agevolative previste dal presente articolo si applicano secondo le vigenti disposizioni di cui al Regolamento "*de minimis*" n. 1407/2013 e successive modifiche ed integrazioni.".

9. L'articolo 31 della legge regionale n. 127/1980 è sostituito dal seguente:

"Art. 31

1. Nei casi previsti dal precedente articolo 30 ed in tutti gli altri casi in cui se ne ravvisi il pubblico interesse, salve diverse specifiche disposizioni di legge, l'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità può dare in concessione il diritto di coltivazione del giacimento.".

10. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 8 maggio 2018 n. 8, primo periodo, sono soppresse le parole "esclusi i bacini montani.".

11. Al comma 9 dell'art. 99 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, dopo le parole "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020" è aggiunto il seguente periodo "L'utilizzo del FSC per le predette finalità è subordinato

all'espletamento della procedura di riprogrammazione delle risorse assegnate alla Regione Sicilia a valere sul FSC 2014-2020, ai sensi del comma 1".

12. Allo scopo di impedire ulteriori alterazioni del territorio dovute al mancato completamento di opere previste all'interno delle convenzioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, i termini di validità delle convenzioni, nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione stipulate ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge, sono differiti di anni tre.

13. Per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, razionalizzazione ed economicità, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 41 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche e integrazioni, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sono tenuti ad esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante unioni di comuni o convenzioni, le funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27 e ss. del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 22, come modificata ed integrata dall'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e i servizi associati previste dall'articolo 1, commi 105 e 110 della legge 7 aprile 2014, n. 56. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica verranno disciplinate le modalità applicative del presente articolo.

14. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 11 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, nei confronti del Comitato regionale per le comunicazioni di cui all'articolo 101 della legge regionale n. 2/2002 e per la Commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto, ai medesimi organismi non si applica la classificazione di cui al comma 2 del citato articolo 17.

15. **Superato: cfr. articoli 12 e 20 legge di stabilità regionale per il 2019.**

Art. 17
Variazioni al bilancio della Regione

l. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa per il triennio 2019-2021 sono introdotte le variazioni di cui alle allegate tabelle "A" e "B", comprensive delle variazioni discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 18
Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Tabella A

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2019-2021

ENTRATA

Titolo	Tipologia	Categoria	Amministrazione	Rubrica	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Natura Fondi	Variazione 2019	Variazione 2020	Variazione 2021	Cassa	Nomenclatore
3	100	3	4	3	**N.I.**	VERSAMENTO DEGLI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO PER LA REALIZZAZIONE CENTRO DIREZIONALE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	art. 2, c. 6
6	300	1	4	2	**N.I.**	SOMME DA RICAVARSI MEDIANTE OPERAZIONI FINANZIARIE CON L'ACCOLLO DI MUTUI CONTRATTI DA CITTA' METROPOLITANE E LIBERI CONSORZI	1	230.000.000,00	0,00	0,00	0,00	art. 6, c. 2
						TOTALE ENTRATA		**230.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Tabella B

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2019-2021

SPESA

Missione	Programma	Titolo	Amministrazione	Rubrica	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Natura Fondi	Variazione 2019	Variazione 2020	Variazione 2021	Cassa	Nomenclatore
1	5	2	4	3	**N.I.**	ONERI PER L'ACQUISIZIONE DEGLI IMMOBILI PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DIREZIONALE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	art. 3, c. 1

18	1	2	7	3	**N.I.**	SOMME DA TRASFERIRE ALLE CITTA' METROPOLITANE E LIBERI CONSORZI COMUNALI A SEGUITO DEL SUBENTRO DELLA REGIONE NEI MUTUI CONTRATTI DAI PREDETTI ENTI	1	230.000.000,00	0,00	0,00	230.000.000,00	art. 6, c. 1
50	1	1	4	2	**N.I.**	INTERESSI E SPESE DISCENDENTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE CON L'ACCOLLO DI MUTUI CONTRATTI DA CITTA' METROPOLITANE E LIBERI CONSORZI COMUNALI CON ALTRE MODALITA' NEGOZIALI	1	0,00	9.159.667,36	8.995.094,04	0,00	art. 6, c. 3
50	2	4	4	2	**N.I.**	QUOTA CAPITALE DI AMMORTAMENTO DISCENDENTE DA OPERAZIONI FINANZIARIE CON L'ACCOLLO DI MUTUI CONTRATTI DA CITTA' METROPOLITANE E LIBERI CONSORZI COMUNALI CON ALTRE MODALITA' NEGOZIALI	1	0,00	4.073.596,92	4.238.170,24	0,00	art. 6, c. 3
1	3	1	4	2	**478102**	CONTRIBUTO DI GESTIONE ALL'AZIENDA SICILIANA TRASPORTI (A.S.T.) IN RELAZIONE ALLE RISULTANZE ANNUE DEL BILANCIO PREVISIONALE (SPESE OBBLIGATORIE). (EX CAP. 48620)	1	-10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	art. 8, c. 1-2
10	2	1	8	2	**N.I.**	SPESE PER LA GRATUITA' DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EFFETTUATO DALL'A.S.T. DI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE, ALLE FORZE ARMATE, CORPI DELLO STATO E STUDENTI UNIVERSITARI, ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI E DISABILI	1	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	art. 8, c. 1-2
9	4	1	5	2	**N.I.**	RIMBORSO MISSIONI PER CONVENZIONE GESTIONE CICLO DEI RIFIUTI CON PROVINCE TRENTO E BOLZANO	1	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	art. 9, c. 1
9	4	1	5	2	**N.I.**	SPESE PER L'ACCORDO QUADRO CON L'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE - ISPRA PER IL SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO NEI SETTORI RIFIUTI - BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI - ACQUE	1	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	art. 9, c. 2
1	5	1	4	3	**N.I.**	SPESE PER LA STIPULA DI POLIZZE ASSICURATIVE A TUTELA DEL PATRIMONIO	1	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	art. 11, c. 5
5	2	1	3	2	**M.D. 377735**	**(MODIFICATA DENOMINAZIONE)** CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE GIUSEPPE WHITAKER PER LA CONCESSIONE DELL'UTILIZZO DI VILLA MALFITANO COME SEDE PER LO SVOLGIMENTO DI CONVEGNI E ALTRE MANIFESTAZIONI DA PARTE DEGLI ASSESSORATI REGIONALI PER LA FRUIZIONE AL PUBBLICO DELL'ANNESSO PARCO.	1	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	art. 13, c. 1
6	1	1	13	2	**473710**	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PROFESSIONISTICHE, SEMI-PROFESSIONISTICHE E DILETTANTISTICHE PARTECIPANTI A CAMPIONATI NAZIONALI DI SERIE «A» E DI SERIE «B»	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	art. 14, c. 1-2
6	1	1	13	2	**N.I.**	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TAPPA SICILIANA DELL'EUROPEAN GOLF TOUR IN SICILIA	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	art. 14, c. 3
14	1	1	2	2	**N.I.**	SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI DELLE GESTIONI LIQUIDATORIE DEI CONSORZI ASI	1	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	art. 16, c. 4
20	2	1	4	2	**215742**	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'CORRISPONDENTE AD ENTRATE DI PARTE CORRENTE DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE.	1	-5.180.000,00	0,00	0,00	-5.180.000,00	
20	1	1	4	2	**215744**	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE DIPENDENTI DALLA LEGISLAZIONE IN VIGORE	1	0,00	-16.908.264,28	0,00	0,00	
20	3	1	4	2	**215704**	FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO - SPESE CORRENTI.	1	0,00	0,00	-16.893.264,28	0,00	
							TOTALE SPESA	**230.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000.000,00**	**0,00**